



# Studio legale e commerciale Montemarano

associazione tra professionisti

segreteria@studiomontemarano.it - www.studiomontemarano.it

Via di Santa Costanza, 27 - 00198 Roma  
tel.: (39) 0686215861 - fax: (39) 0686219778

Piazza Quattro Novembre, 6 - 20124 Milano  
tel.: (39) 0267490135 r.a. - fax: (39) 0267493516

Via Guglielmo Marconi, 45 - 40122 Bologna  
tel.: (39) 0516486187 r.a. - fax: (39) 0512914887

## FLASHNEWS

NOVEMBRE 2014

*Lo Studio pubblica le «newsletter», che illustrano le principali novità giuridiche ed amministrative nei campi che interessano la propria clientela, cui esse sono riservate ed a cui vengono rimesse gratuitamente. I contributi scientifici, tecnici e divulgativi, redatti a cura dei singoli dipartimenti dello Studio, sono di proprietà dei rispettivi Autori, soci o associati dello Studio.*

*A cadenza più ravvicinata sono, invece, inviate le «flashnews», che informano in modo essenziale sulle più recenti interpretazioni giurisprudenziali e amministrative attinenti alle materie trattate nelle newsletter.*

*Le informazioni che si evincono dalle newsletter e dalle flashnews non costituiscono ovviamente espressione di attività professionale, sicché lo Studio non può ritenersi responsabile per qualsiasi uso fattone in carenza della richiesta di uno specifico parere.*

### **DETRABILI LE DONAZIONI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ALLE ONLUS**

La Risoluzione n. 89/E del 17 ottobre 2014 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che le liberalità in denaro erogate in favore delle Onlus da parte degli enti non commerciali residenti devono continuare a considerarsi detraibili dall'Ires nella misura del 19%, nonostante che la formulazione dell'art. 15, comma 1, lett. i-bis), Tuir, come risulta a seguito della modifica apportata dalla L. n. 96/2012, non preveda più tale diritto. Nella Risoluzione si legge che non era intento del legislatore escludere la detraibilità delle erogazioni alle Onlus per i soli enti non commerciali, ragion per cui il persistente richiamo dell'art. 147 Tuir all'art. 15, comma 1, deve ora intendersi riferito, invece, al successivo comma 1.1, secondo il quale dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24%, per l'anno 2013, e al 26%, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio nei Paesi non appartenenti all'Ocse.

### **IL NUOVO REATO DI INDUZIONE A DARE O A PROMETTERE UTILITÀ**

L'art. 1, comma 75, L. n. 190/2012, nell'aggiungere al codice penale l'art. 319-quater, ha configurato un nuovo delitto contro la pubblica amministrazione stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni; colui che dà o promette il denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. La Sesta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 41110 del 3 ottobre 2014, ha chiarito che questo nuovo reato si differenzia da quello di corruzione perché, al pari della concussione (nella quale non vi è la semplice induzione, bensì vera e propria costrizione), richiede una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario, mentre l'accordo corruttivo presuppone un incontro libero e consapevole della volontà di entrambe le parti.

### **LICENZIAMENTO PER CHI RIFIUTA DI TRASFORMARE IL PART TIME?**

La Terza Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza del 15 ottobre 2014, C-221/13, ha affermato che l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale che figura nell'allegato alla direttiva 97/81/CE del 15 dicembre 1997 dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato. Alla luce dell'arresto della Corte, che non può non illuminare anche la portata della normativa italiana in materia (art. 5, comma 1, primo periodo, L. n. 61/2000), si può affermare che non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di licenziamento del dipendente che non acconsenta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, oppure alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto, sempre part-time, ma con un numero di ore maggiore o minore, ovvero con una diversa collocazione temporale: il rifiuto sarebbe senz'altro legittimo e non potrebbe essere, di per sé, sanzionato con il licenziamento, ma nondimeno potrebbe determinare un'oggettiva inutilizzabilità della sua prestazione lavorativa; inutilizzabilità che ovviamente, come in tutti i casi di recesso datoriale, andrebbe provata dal datore di lavoro.



### **ABBANDONO DEL CARTACEO PER I MODELLI F24**

Secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014, dal 1° ottobre scorso i versamenti con modello F24 possono essere effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati nel caso in cui il saldo finale è di importo superiore a 1.000 euro. La Circolare n. 27 del 19 settembre 2014 dell'Agenzia chiarisce che potranno continuare ad essere effettuati su supporto cartaceo i versamenti effettuati dai soggetti non titolari di partita Iva, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000 euro, nonché da coloro che abbiano versamenti rateali in corso o da chi ha diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione.

### **RISARCIMENTO DANNI: LA PERDITA DEI GUADAGNI FUTURI**

Il danno da lucro cessante può essere riconosciuto quando sussista documentazione idonea a dimostrare la riduzione concreta del guadagno futuro. In tale contesto, la prova della riduzione futura della capacità di guadagno può essere data non solo attraverso le dichiarazioni dei redditi riferite agli anni successivi al verificarsi dell'evento, ma anche per il tramite di altra documentazione idonea a dimostrare, o a far comunque presumere, che il guadagno futuro sarà in concreto inferiore a quello degli anni antecedenti il verificarsi del danno. La valutazione prognostica del pregiudizio economico consente anche di avvalersi di presunzioni semplici, salva determinazione equitativa del «quanto» risarcitorio in assenza di prova certa offerta dal danneggiato (Cassazione, Terza Sezione Civile, 23 settembre 2014, n. 20003).

### **IL TAR BOCCIA LA SPERIMENTAZIONE DEI LICEI QUADRIENNALI**

La Sezione Terza-bis del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza n. 9694 del 16 settembre 2014, ha annullato i decreti del Ministero dell'istruzione che autorizzavano la sperimentazione nei licei dei corsi quadriennali, sia perché non era stato acquisito preventivamente il parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione (non tempestivamente ricostituito dalla stesso Ministero) sia perché, tra gli altri motivi di merito e motivazionali, l'assenza di una chiara specificazione circa il valore legale del titolo di studio conseguibile al termine del quadriennio e di ogni indicazione circa la sua spendibilità nel mondo del lavoro o per il prosieguo degli studi universitari creerebbe una sperequazione rispetto agli studenti che effettuano il corso di studi quinquennale.

### **È REATO L'ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI**

L'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 punisce con l'arresto i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione dei divieti di legge. La Terza Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 40530 del 1° ottobre 2014, ha affermato che il reato è ascrivibile a costoro anche sotto il profilo dell'omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano materialmente posto in essere l'abbandono.

### **IL COMMITTENTE RISPONDE DEI DANNI CAUSATI DALL'APPALTATORE?**

La Terza Sezione Civile della Cassazione, nella sentenza n. 20557 del 30 settembre 2014, ha affermato che di norma l'appaltatore risponde dei danni causati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza delle legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato. Il controllo e la sorveglianza del committente, invece, si limitano all'accertamento ed alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. In tale contesto, una responsabilità del committente nei confronti dei terzi sussiste solo nel caso in cui si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale «nudus minister» privo dell'autonomia che normalmente gli compete. La responsabilità del committente è stata riconosciuta anche se si configura una «culpa in eligendo», per avere affidato l'esecuzione dei lavori ad un'impresa che difetti delle necessarie capacità tecniche.



### **IL CO.CO.CO. «A NERO» PERDE LA DISOCCUPAZIONE**

Non soltanto il lavoratore subordinato che lavora a nero non ha diritto ai sussidi concessi a chi perde l'occupazione. Lo ha deciso la Sezione Lavoro della Cassazione che, nella sentenza n. 20826 del 2 ottobre 2014, ha affermato che pure chi svolge una attività lavorativa autonoma costituita da collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditività e caratterizzata da un coordinamento con la struttura imprenditoriale del committente, perde lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e conseguentemente il diritto all'indennità di disoccupazione o all'indennità di mobilità.

### **IPOTECA TRIBUTARIA SUGLI IMMOBILI DEL FONDO PATRIMONIALE**

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con la sentenza n. 410/03/14, ha deciso che la costituzione del fondo patrimoniale non è opponibile all'amministrazione finanziaria, la quale è ammessa ad iscrivere ipoteca sugli immobili facenti parte del fondo, servendosi del ruolo quale titolo esecutivo, poiché non si tratta di atto esecutivo bensì di natura cautelare, alla quale non osta il disposto dell'art. 170 cod. civ., secondo cui l'esecuzione su tali beni non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

### **IL GEIE NON È ASSOGGETTATO ALL'IRAP**

In tema di Irap, è ammissibile la compensazione tra il valore della produzione netta, determinata in capo al Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) ed attribuita pro-quota al partecipante, ed il valore della produzione netta di quest'ultimo, in quanto negare tale possibilità, ritenendo autonome e distinte le due componenti, comporterebbe la qualificazione di ogni membro del GEIE quale soggetto obbligato in luogo di quest'ultimo, che, invece, non è, ai sensi dell'art. 3 lett. c) D.Lgs. n. 446/1997, soggetto passivo del tributo (Cass. 20 giugno 2014, n. 14052).

### **TRASFERIMENTI D'AZIENDA: I DIRITTI ACQUISITI DAI LAVORATORI**

La Quarta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza dell'11 settembre 2014, C-328/13, ha affermato che l'obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/23/CE consiste nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento d'azienda, o di ramo d'azienda, subiscano un peggioramento del trattamento retributivo e normativo per il solo fatto del trasferimento. La regola dell'ultrattività dei contratti collettivi fino alla loro sostituzione mira, dunque, ad evitare una brusca rottura del quadro normativo convenzionale che disciplina il rapporto di lavoro; essa non è, perciò, diretta a mantenere l'applicazione di un contratto collettivo in quanto tale, ma le «condizioni di lavoro» in esso convenute, rispetto alle quali l'origine esatta della loro applicazione non è determinante.

### **LA PIÙ RECENTE DEFINIZIONE DEL MOBBING**

Secondo la più recente definizione giurisprudenziale (Cassazione, Sezione Lavoro, 25 settembre 2014, n. 20230), il mobbing è una figura complessa, che designa un eterogeneo fenomeno, consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore, da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo «capo», caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.

### **AUGURARE LA MORTE NON È REATO**

Augurarsi la morte di un'altra persona è certamente manifestazione di astio, forse di odio, ma è azione penalmente irrilevante. Meno che mai costituisce ingiuria, perché desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l'onore e il decoro. Quanto al delitto di minaccia, è noto che il male ingiusto e futuro che si prospetta alla persona offesa dev'essere rappresentato come conseguente ad un'azione dell'offensore (Cassazione, Quinta Sezione Penale, 3 ottobre 2014, n. 41190).

### **LA DISTRUZIONE DELLE INTERCETTAZIONI IRRILEVANTI**

La Sesta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 39938 del 26 settembre 2014, ha ribadito che competente funzionalmente a provvedere sulla richiesta di distruzione delle intercettazioni non necessarie ai fini del procedimento è il giudice che ha autorizzato o convalidato le intercettazioni ed ha ammesso la possibilità di procedere alla distruzione delle intercettazioni irrilevanti anche prima che se ne sia provveduto all'ascolto, quando dai «brogliacci» risulti pacifica ed evidente la loro estraneità rispetto al procedimento penale.



**PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO**

L'ordinanza n. 21598 del 13 ottobre 2014 della Sesta Sezione Civile della Cassazione conferma che il diritto all'assegno divorzile può essere dichiarato anche dopo il decesso dell'ex coniuge nel corso del giudizio, permanendo l'interesse dell'altro coniuge alla pronuncia. A fronte del riconoscimento giudiziale dell'assegno, è possibile dichiarare il diritto ad una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge.

**NULLA LA CESSIONE DELL'AZIENDA SE RIGUARDA IL SOLO AVVIAMENTO**

È nullo per mancanza dell'oggetto, che dovrebbe essere costituito dal complesso dei beni aziendali materiali ed immateriali, l'atto di vendita del ramo di azienda il cui oggetto sia costituito dal solo avviamento, dal momento che questo non è autonomamente cedibile (Cassazione, Terza Sezione Civile, 10 ottobre 2014, n. 21417).

**LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA**

La Settima Sezione del Consiglio di Stato ha affermato, nella sentenza n. 5261 del 10 ottobre 2014, che l'art. 38 D.P.R. n. 380/2001, prevedendo un'ipotesi di sanatoria mediante pagamento di una sanzione pecuniaria per le ipotesi di annullamento del permesso di costruire, è volto a tutelare l'affidamento di chi abbia edificato in forza di titolo edilizio poi annullato. La disposizione non può, tuttavia, trovare applicazione nel caso in cui le opere siano state realizzate originariamente senza titolo, rilasciato solo successivamente a sanatoria e annullato in sede giurisdizionale, in quanto difettano i presupposti per la tutela dell'affidamento.

**FALSA TIMBRATURA DEL CARTELLINO MARCATEMPO: È TRUFFA**

Il dipendente che attesta falsamente la presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, magari consentendo a colleghi la timbratura o l'utilizzo del proprio badge, commette il reato di truffa aggravata; il danno economico va individuato nell'indebita percezione della porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa. È quanto confermato dalla sentenza n. 41935 dell'8 ottobre 2014 emessa dalla Terza Sezione Penale della Cassazione.

**SE È IGNOTO IL CONDUCENTE I PUNTI LI PERDE IL PROPRIETARIO**

La Seconda Sezione Civile della Cassazione, nella sentenza n. 21957 del 16 ottobre 2014, ha affermato, in ordine alle violazioni alle norme del codice della strada che comportano la perdita di punti sulla patente, che il proprietario del veicolo, quale responsabile della sua circolazione, deve sempre conoscere l'identità delle persone cui ne affida la conduzione; risponde, pertanto, dell'eventuale incapacità di identificare tali persone sia nei confronti delle une, per le sanzioni, che degli altri, per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente.

**LE RIDUZIONI CONTRIBUTIVE PER I CONTRATTI DI SOLIDARITÀ**

Il Ministero del lavoro, con la Circolare n. 23 del 26 settembre 2014, ha impartito le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal D.M. 7 luglio 2014 (attuativo dell'art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996, come modificato dall'art. 5, comma 1-bis, D.L. n. 34/2014), in favore delle imprese che stipulano contratti di solidarietà o che abbiano in corso contratti di solidarietà stipulati a far data dal 21 marzo 2014. La riduzione contributiva è riconosciuta per l'intera durata del contratto, con il limite massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario lavorativo in misura superiore al 20%.

**MUTUO IPOTECARIO E RICOVERO IN CASA DI RIPOSO**

Nella rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito del 23 ottobre 2014 si chiarisce che, in caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, il beneficio della detrazione degli interessi passivi si mantiene quando la dimora abituale venga abbandonata a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitario, a condizione che l'unità immobiliare non risulti concessa in locazione (Circolare 1/E del 2001).